

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

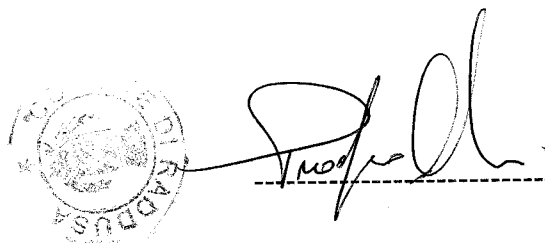
☎ 095/662060
FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del Registro
Data 16 OTT. 2012

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Su proposta dell'Assessore al ramo



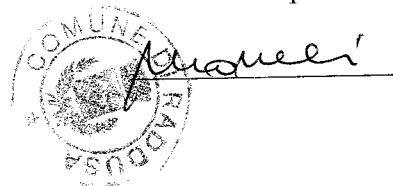
Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 16-10-2012

Il Capo Area



PROPOSTA DI DELIBERA N. 43 DEL 16 OTT. 2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE.

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'approvazione del “ Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente “ al fine di disciplinare le modalità per la concessione delle relative licenze;

VISTA la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 recepita con Legge Regionale n. 29 del 06 aprile 1996, con la quale veniva disciplinato il servizio pubblico non di linea;

VISTO l'allegato schema di Regolamento per il servizio di che trattasi, composto da n. 39 articoli;

VISTO il verbale della 4° commissione consiliare, n° 3 del 15/10/2012;

VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'esercizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone composto da n. 39 articoli.



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

4° COMMISSIONE CONSILIARE

Lavori Pubblici –Urbanistica –Sviluppo Economico-Commercio-Artigianato

Verbale 3 /2012

SEDUTA DEL 15.10.2012

Il giorno quindici del mese di ottobre 2012 alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Raddusa si è riunita la 4° Commissione Consiliare convocata, con nota prot. n° 12402 in data 11.10.2012 dal presidente della commissione comunale Sig. Rapisarda Mario con il seguente punto all'ordine del giorno :

1) Regolamento per il servizio di Noleggio con Conducente;

Segretario verbalizzante della suddetta commissione, delegato dal Segretario Comunale , è il Sig. Virzi Calogero.

I componenti della suddetta commissione nominati con delibere di Consiglio Comunale n. 26 04.05.2012:

Componenti	Presenti	Assenti
RAPISARDA MARIO	X	
PAGANA CARMELA	X	
CIGNA ATTILIO	X	
VIRZI' CONO CRISTIAN	X	
	4	

Il presidente della commissione Comunale Rapisarda Mario, apre la seduta e procede alla discussione di cui al punto 1 dell'o.d.g.

Prende la parola il presidente Rapisarda e chiede di modificare all'art. 8 il punto 4 (da due a tre), il consigliere Pagana interviene sull'art. 14 alla lettera b sostituendo da anni 3 con anni 1, il consigliere Cigna fa presente all'art. 17 c2 di aggiungere la voce (dare informazione alla commissione consiliare), il consigliere Virzi all'art. 38 chiede di aggiungere il c2 con la

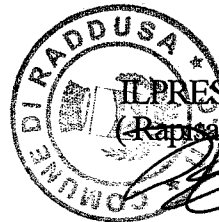
seguinte dicitura (in caso di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione sono comunicati dall'ufficio competente alla commissione consiliare).

Il presidente Rapisarda, il consigliere Pagana , Cigna e Virzi voglio^{mo} inoltre aggiungere l'art.40 (Costi Contrattuali) le spese derivanti dal rilascio dell'autorizzazione e specificatamente : 1) costo per targa, 2) diritti di segreteria, 3) rimborsi stampati e quant'altro sono a carico del concessionario.

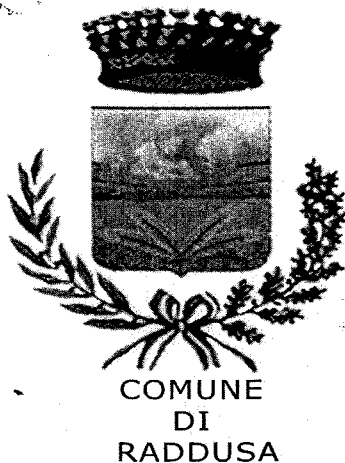
Finite tutte le osservazioni si passa alla votazione del punto messo all'ordine del giorno.

La proposta viene messa ai voti per alzata di mano. I presenti sono tutti favorevoli.

Il presidente della commissione quindi dichiara sciolta la seduta .


IL PRESIDENTE
(Rapisarda Mario)

COMUNE DI RADDUSA



Provincia di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

CAPO I°

- Art. 1 Definizione del servizio.
- Art. 2 Disciplina del servizio
- Art. 3 Autorizzazione all'esercizio e figure di gestione
- Art. 4 Condizione d'esercizio
- Art. 5 Numero delle autorizzazioni
- Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 7 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea e del servizio taxi comma 5, art. 11 e art. 14 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 L.R. 6 aprile 1996 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni
- Art. 8 Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni

CAPO II°

LA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI VEICOLI

- Art. 9 Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di veicoli
- Art. 10 Accesso alla professione di conducente di veicolo

CAPO III°

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 12 Contenuti del bando
- Art. 13 Contenuti della domanda
- Art. 14 Titoli oggetto di valutazione
- Art. 15 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 16 Validità dell'autorizzazione
- Art. 17 Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO IV°

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 18 Caratteristiche delle autovetture
- Art. 19 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 20 Acquisizione della corsa
- Art. 21 Comportamento durante il servizio
- Art. 22 Comportamento degli utenti.
- Art. 23 Collaborazione alla guida
- Art. 24 Interruzione del trasporto
- Art. 25 Trasporto handicappati
- Art. 26 Tariffe
- Art. 27 Contachilometri
- Art. 28 Locazione temporanea ad eccezione delle vetture impegnate in servizio di noleggio con conducente
- Art. 29 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 30 Reclami.

CAPO V°

VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 31 Addetti alla vigilanza.
- Art. 32 Idoneità dei mezzi al servizio
- Art. 33 Sanzioni
- Art. 34 Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 35 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 36 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 37 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 38 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 39 Irrogazioni delle sanzioni
- Art. 40 Costi Contrattuali.

C A P O I°

Art. 1 Definizione del servizio.

1) Il servizio di N.C.C. (noleggio con conducente) provvede al trasporto individuale o collettivo di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa ai trasporti pubblici di linea.

2) Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 2 Disciplina del servizio

1) Il servizio di autonoleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento e dalle norme specifiche che regolano il settore.

2) Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.

Art. 3 Autorizzazione all'esercizio e figure di gestione

1) L'esercizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2) Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15/01/1992 n. 21 art. 7 comma 1, modificato dall'art. 4 della L.R. 29/96, i titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono essere:

a) gli iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08/01/1985 n. 443;

b) gli associati in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali

quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperativa di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) gli associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti "a" o "b" del comma 2 dell'art. 1 della legge 21/92;

4) Nei casi di cui al comma precedente punti "b" e "c" è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.

5) In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.

6) In caso di recesso degli organismi indicati al 1° comma del presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 4 Condizione d'esercizio.

1) Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 06/04/1996 n. 29 e dell'art. 118 della L.R. 4/2003 del 16/04/2003, è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

2) L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio noleggio;

3) Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare sempre che iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

4) Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei

mezzi;

5) L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore;

6) Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 29/96 ai titolari di licenze o autorizzazioni compete il contributo della Regione Siciliana nella misura ivi stabilita ed adeguata biennialmente ed erogato secondo le modalità previste nel decreto ministeriale 03/08/1950.

Art. 5 Numero delle autorizzazioni.

1) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera "a" della legge 15/01/1992 n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto della normativa vigente ed in relazione:

a) al numero degli abitanti residenti, a questi va aggiunta la popolazione fluttuante;

b) al numero dei plessi scolastici (n .6);

c) alle attività recettive;

d) alla distanza dei centri di cura più frequenti (Catania, Enna, Piazza Armerina);

e) all'incremento turistico della città.

2) In considerazione di quanto esposto il numero dei veicoli fino a nove posti a sedere compreso quello del conducente, destinati al servizio di noleggio con conducente, è stabilito in numero di 8.

Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture.

1) Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con

la scritta "NOLEGGIO" unitamente agli stemmi della Regione Siciliana e del Comune.

2) Le autovetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune.

3) Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con determinazione del Sindaco.

4) L'ufficio comunale, unitamente all'autorizzazione rilascerà apposita targa, il contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" ed il numero progressivo delle autorizzazioni rilasciate di cui al 1° comma dell'art. 12 della legge 21/92.

5) Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

6) Tutti i veicoli di nuova immatricolazione di autoservizi di trasporto devono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

Art. 7 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea e del servizio taxi comma 5, art. 11 e art. 14 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21

L.R.. 6 aprile 1996 n.. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

1) Previa autorizzazione del Responsabile, le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegate per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.

2) Non essendo esercito il servizio di taxi, le autovetture, per il servizio di

noleggio con conducente possono stazionare su aree pubbliche destinate al servizio taxi.

Art. 8 Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e dall'assegnazione delle autorizzazioni.

1) Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Consiglio Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta: **(1)**

2) La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi comunali.

3) La Commissione dura in carica quattro anni e comunque si rinnova ad ogni rinnovarsi dell'Amministrazione.

4) Quando per tre sedute consecutive la Commissione non abbia potuto svolgere il suo ruolo il parere si intenderà espresso favorevolmente.

C A P O I I °

LA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI VEICOLI

Art. 9 Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di veicoli.

1) L'esercizio della professione di conducente è consentita ai cittadini italiani ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici di cui all'art. 4 della L.R. 13/2002, istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura titolari del certificato di abilitazione professionale che rilascia la

motorizzazione civile, previsto dal vigente codice della strada ed in possesso

dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale;

b) idoneità professionale;

2) Non soddisfa al requisito della idoneità morale chi: a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi; b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

3) Nei casi di cui alle lettere a) e b), comma 2 del presente articolo, il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

4) L'idoneità professionale è acquisita a norma dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, dimostrabile attraverso il possesso del certificato di abilitazione professionale.

Art. 10 Accesso alla professione di conducente di veicolo.

1) L'accesso alla professione di conducente di veicoli si consegue con l'iscrizione nel " Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2) Il certificato d'iscrizione al ruolo o l'attestato di idoneità professionale, devono trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo. Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.

2) Il bando di concorso viene approvato dalla Giunta Municipale ed affisso all'Albo per almeno 20 giorni, lo stesso viene indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni (per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione) a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse.

Art. 12 Contenuti del bando.

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

a) numero delle autorizzazioni da assegnare;

b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

Art. 13 Contenuti della domanda.

1) Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco;

2) Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autovettura che intende adibire al servizio nonché la sede legale dell'impresa e l'eventuale sede secondaria;

3) La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:

a) possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori di cui al D.M. n. 448 del 20/12/1991;

b) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;

c) disponibilità nel Comune di una sede principale o di una sede secondaria presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;

d) iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento dell'attività di trasporto persone;

e) la disponibilità delle autovetture al momento dell'immatricolazione degli stessi; per disponibilità si intende la proprietà, l'usufrutto, la locazione o la vendita con patto di riservato dominio;

f) la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale ove le autovetture sostano o sono a disposizione dell'utenza;

g) il numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale;

h) di non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni;

i) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;

j) il regolare pagamento dei contributi INPS e INAIL;

Art. 14 Titoli oggetto di valutazione.

1) Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di autonoleggio, si procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) idoneità professionale conseguita a norma della L.R. 29/1996;

Punti5

b) residenza nel comune da almeno 1 anno;

c) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, per l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, costituisce

ABROGATO

Titolo Preferenziale

2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3) Qualora due o più candidati risultano titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane d'età. Quando anche l'età non rappresenta un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 15 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.

1) Il Responsabile del servizio approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con apposita determinazione.

2) Il rilascio che deve avvenire entro sessanta giorni dall'assegnazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Art. 16 Validità dell'autorizzazione.

1) L'autorizzazione di esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. (2)

2) L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 17 Trasferibilità dell'autorizzazione.

1) La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 9 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) Sia Titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2) In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione dal Capo Area e dandone informazione alla commissione consiliare, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 9 ed in possesso dei requisiti prescritti;

3) Il Responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Che venga depositata la dichiarazione di successione presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- b) Che l'erede sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

4) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO IV°

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 18 Caratteristiche delle autovetture.

1) Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 285/1992 e dell'art. 244 del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 19 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente:

a) entro sessanta giorni presentare la documentazione richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;

b) entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo iniziare il servizio.

2) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 20 Acquisizione della corsa.

1) Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale. L'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Raddusa che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

2) E' fatto divieto al conducente di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio.

3) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono auto-

rizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza; ciò in quanto presso questo Comune non esiste servizio di taxi.

Art. 21 Comportamento durante il servizio.

Nell'esercizio della propria attività i conducenti hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
- 2) Nell'esercizio di attività è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, fatta eccezione per i servizi che riguardano i servizi integrativi al servizio di linea;

b) portare animali propri in vettura;

c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo;

d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;

e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dei veicoli;

f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 22 Comportamento degli utenti.

1) Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

a) fumare in vettura;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) pretendere il trasporto di merce altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;

d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 23 Collaborazione alla guida.

2) I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti al Ruolo di cui all'art.10.

Art. 24 Interruzione del trasporto.

1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha il diritto di abbandonare il veicolo pa-

gando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25 Trasporto handicappati.

1) Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti alla loro mobilità.

2) Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 26 Tariffe.

1) Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Art. 27 Contachilometri.

1) Gli autoveicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2) I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 28 Locazione temporanea ad eccezione delle vetture impegnate in servizio di noleggio con conducente.

1) Il Responsabile del servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;

b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art.5;

c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;

d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia i numeri di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 29 Responsabilità nell'esercizio del servizio.

1) Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

Art. 30 Reclami.

2) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Sindaco sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

3) All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

C A P O V°

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 31 Addetti alla vigilanza.

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Uffici ed Agenti di Polizia di cui all'art.13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 32 Idoneità dei mezzi al servizio.

1) La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dal Sindaco.

2) La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3) La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 15 comma 1 è rilasciata previo nullaosta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza di cui agli articoli 93 e 80 del decreto legislativo n. 85/1992.

4) Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 33 Sanzioni.

1) Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite: a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383; b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 50 ad un massimo di €. 500 per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'art. 4 comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;

b) violazione dell'art. 6 comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) violazione degli obblighi di cui all'art. 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;

d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni;

e) violazione dell'art. 10 comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;

f) violazione dell'art. 5 comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;

g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 18 comma 2;

h) violazione degli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 punti d), g), h) ed i);

i) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 20 comma 2 punti a) ed f);

j) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21 comma 1 punti a) e b);

k) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 26 comma 2;

2) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 29 comma 2.

3) Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di obbligazione il cui importo è preventivamente determinato nel minimo edittale di € . 50 .

Art. 34 Rinuncia all'autorizzazione.

1) Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 35 Sospensione dell'autorizzazione.

1) L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del servizio, per un periodo

non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere

l'incolumità dei passeggeri trasportati;

b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 4 comma 3 e dall'art. 22;

d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previsto dall'art. 24;

e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 32 comma 2;

f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2) Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 8, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3) La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36 Revoca dell'autorizzazione.

1) Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art.8, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio di noleggio secondo quanto previsto dall'art.4 comma 2 della L.R. 29/96;

b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 9 e 10;

c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;

d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dall'art. 16;

e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 34;

f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;

g) per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37 Decadenza dell'autorizzazione.

1) Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art.8, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.18 commi 1 e 2.

2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

1) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

2) detti casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione sono comunicati dall'ufficio competente alla commissione consiliare.

Art. 39 Irrogazioni delle sanzioni.

1) Le sanzioni di cui al Capo V° sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 40 Costi Contrattuali.

Le spese derivanti dal rilascio dell'autorizzazione e specificatamente:

- 1) Costo targa;
- 2) Diritti di segreteria;
- 3) Rimborsi stampati e quant. altro sono a carico del concessionario.

- (1) a) Responsabile dell'Area Amministrativa o suo delegato in funzione di Presidente;
b) Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
c) Responsabile del SUAP o suo delegato
d) Segretario Comunale
Vedi Atto consiliare n.24/2018

- (2) Così modificato: " L'autorizzazione di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a validazione presso il competente ufficio comunale.
Qualora non viene presentata istanza di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza del termine di validità, l'autorizzazione stessa decade".
Vedi Atto consiliare n.24/2018

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg.	Oggetto: Regolamento Comunale per il servizio di Autonoleggio con conducente, modifica all'art. 8, all'art. 14 ed all'art. 16.
Data 30/05/2018	

L'anno **duemiladiciotto** giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **18:00** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **22/05/2018** prot. n. **05000** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente **dott. Filippo Sberna**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **08** e assenti, sebbene invitati, n. **04**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) PAVONE LUIGIA		X	9) MARGHERONE IGNAZIO		X
2) LA MASTRA FILIPPO	X		10) MANCUSO ALESSANDRA		X
3) SBERNA FILIPPO	X		11) MACALUSO NUNZIATA	X	
4) PAGANA CARMELA	X		12) MUNI AGATA		X
5) MACALUSO G. SALVATORE	X				
6) SCHILIRO' SERAFINA	X				
7) GULIZIA MARIA	X				
8) PARLACINO C. SALVATORE	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori:

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco – Ass. Pagana**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Cataldo La Ferrera**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **La Mastra – Schilirò - Muni**.

Il Presidente, passa alla trattazione del 2° p. posto all'o.d.g., avente ad oggetto: "Regolamento Comunale per il servizio di Autonoleggio con conducente, modifica all'art. 8, all'art. 14 ed all'art. 16".

Illustra le modifiche l'**Ing. Santi Moschetti**, Responsabile dell'Area Tecnica.

La Cons. Pagana propone di inserire la figura del Segretario Comunale, in qualità di componente, nella Commissione di valutazione, prevista all'art. 8 del Regolamento.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto. L'esito della votazione è favorevole ed unanime.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione emendata e l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto n. 08;
- voti favorevoli n. 08;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli intervenuti;

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione, a firma dell'Ing. Santi Moschetti;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

DELIBERA

di approvare, siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione emendata, avente ad oggetto: "Regolamento Comunale per il servizio di Autonoleggio con conducente, modifica all'art. 8, all'art. 14 ed all'art. 16".



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 Data: 22/05/18	OGGETTO: Regolamento Comunale per il servizio di Autonoleggio con Conducente, modifica all'art.8 e all'art.16, ART. 1h
-------------------------	---

Su proposta del Capo Area dei Servizi Tecnici del Territorio

Visto



Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li _____

Il Capo Area



Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Tomasello)



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Regolamento Comunale per il servizio di Autonoleggio con Conducente, modifica all'art.8 e all'art.16.

Vista: la Deliberazione del Consiglio Comunale N.43 del 16/10/2012 avente in oggetto approvazione del Regolamento Comunale per il servizio di Autonoleggio con Conducente;

Visto: l'art. 8 del detto Regolamento *“commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e dell'assegnazione delle autorizzazioni”* il cui comma 1 recita: *“Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Consiglio Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:”*;

Visto: l'art. 14 del Regolamento *“Titoli oggetto di valutazione”* il cui comma 1 alla lettera C recita: *“ essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, per l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, costituisce (Titolo Preferenziale);*

Visto: l'art.16 del Regolamento *“validità dell'autorizzazione”* il cui comma 1 recita: *“L'autorizzazione di esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo del titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione”* ;

Considerato opportuno procedere alla modifica delle parti di regolamento sopra riportate per meglio definire la procedura da adottare, in particolare:

- Per quanto riguarda l'articolo 8 comma 1 non è stata riportata, per mera dimenticanza, la composizione della Commissione;
- Per quanto riguarda l'art. 14 comma 1 lettera C il titolo preferenziale di valutazione è discriminante nei confronti dei giovani che vogliono intraprendere una nuova attività imprenditoriale, avvantaggiando chi già è in possesso di altre autorizzazioni;
- Per quanto riguarda l'art. 16 è necessario specificare i termini di validità dell'autorizzazione al fine di espletare le procedure di nuove assegnazioni, nel caso non vengano rinnovate nel tempo.

Vista: la Legge 15 gennaio 1992 n.21 e s.m.i. – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Vista: la L.R. 6 aprile 1996 n.29 e s.m.i. – Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza;

Visto: il D.M. 20 dicembre 1991 n. 448;

Visto: il D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. recante il “Nuovo Codice della Strada”;

Visto l'O.R.EE.L.L. della Regione Siciliana

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

1. Di modificare il comma 1 dell'art.8 del Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente nel seguente modo: *“Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il “Sindaco provvede alla nomina di un'apposita commissione così composta:*

- a) Responsabile dell'Area Amministrativa o suo delegato in funzione di Presidente;
- b) Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- c) Responsabile del S.U.A.P. o suo delegato;

le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con categoria non inferiore alla C, designato dal Sindaco. ”

- 2. di modificare l'art. 14 del Regolamento “*Titoli oggetto di valutazione*” eliminando al comma 1 il contenuto della lettera C ;
- 3. di modificare l'art. 16 comma 1 nel seguente modo: “*l'Autorizzazione di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio Comunale. Qualora non viene presentata istanza di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza del termine di validità, l'autorizzazione stessa decade*”;
- 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 non viene richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa.

* d) SEGRETARIO COMUNALE

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal

31-5-2018 al 15-06-2018

senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Capo Area

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 27 GIU. 2018

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 10-6-2018

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- ☒ essendo trascorsi 10 gg. dal 31-5-2018, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 27 GIU. 2018

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

⁽¹⁾ 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.